

REGOLAMENTO (CE) N. 1550/2007 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001⁽¹⁾, in particolare l'articolo 145, lettere c), d bis), l), m), n) e p),

considerando quanto segue:

(1) Nella relazione al Consiglio⁽²⁾ sull'applicazione della condizionalità, la Commissione ha identificato una serie di miglioramenti auspicabili in termini di efficienza e/o di semplificazione delle norme che disciplinano tale applicazione. Al fine di rendere operativi tali miglioramenti è necessario modificare in vari punti il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione⁽³⁾.

(2) L'articolo 143 *ter ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede un pagamento separato per gli ortofrutticoli negli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie ivi previsto all'articolo 143 *ter*. Per le sue caratteristiche intrinseche, questo pagamento non è legato alla superficie agricola, ragion per cui le disposizioni relative alla domanda unica di cui al regolamento (CE) n. 796/2004 non si applicano al regime in questione. Occorre pertanto modificare di conseguenza la definizione dei regimi di aiuto alla superficie e prevedere una procedura appropriata per la presentazione delle domande.

(3) Le disposizioni previste al capitolo 10 *sexies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 con riguardo al pagamento per lo zucchero sono divenute obsolete e devono essere soppresse.

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).

⁽²⁾ COM(2007) 147 definitivo del 29.3.2007.

⁽³⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 972/2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 3).

(4) Occorre fissare, per la Bulgaria e la Romania, la data di determinazione della proporzione di pascolo permanente che deve essere mantenuto a livello dello Stato membro. Occorre altresì determinare il termine ultimo per la comunicazione alla Commissione delle informazioni relative a tale proporzione.

(5) A seguito dell'introduzione del pagamento transitorio per gli ortofrutticoli previsto al capitolo 10 *octies* del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del pagamento transitorio per i frutti rossi previsto al capitolo 10 *nonies* dello stesso regolamento, occorre modificare il regolamento (CE) n. 796/2004 per quanto concerne la procedura di presentazione delle domande.

(6) A seguito dell'introduzione del regime di pagamento unico e del disaccoppiamento dei pagamenti per superficie, non è più necessario che i controlli in loco relativi a questi pagamenti siano sistematicamente effettuati senza preavviso. Occorre inoltre precisare in quali circostanze debbano essere effettuati senza preavviso i controlli in loco relativi alla condizionalità, in modo da evitare in particolare la dissimulazione di infrazioni o irregolarità.

(7) L'esperienza ha mostrato che occorre dar prova di maggiore flessibilità quanto al modo in cui viene raggiunto il tasso minimo di controlli di condizionalità. Lo Stato membro deve avere la possibilità di raggiungere il tasso minimo non solo a livello dell'autorità di controllo competente, ma anche a livello dell'organismo pagatore, a livello di un atto o di una norma determinati o anche a livello di un insieme di atti o di norme. Inoltre, qualora un campione debba essere esteso al di là del tasso minimo di controlli a seguito della constatazione di un gran numero di infrazioni, tale estensione deve riguardare gli atti o le norme in questione e non l'insieme della zona soggetta al criterio di condizionalità. Occorre pertanto modificare di conseguenza le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 796/2004.

(8) L'esperienza ha inoltre mostrato che la selezione di campioni ai fini dei controlli in loco può essere migliorata consentendo che essa venga effettuata non più esclusivamente a livello dell'autorità di controllo competente, ma anche a livello dell'organismo pagatore oppure per atto e per norma.